

# Studio Legale Casella e Scudier

## Associazione Professionale

**AVV. LUCIA CASELLA**  
*Patrocinante in Cassazione*

**AVV. GIOVANNI SCUDIER**  
*Patrocinante in Cassazione*

**AVV. ROBERTA PACCAGNELLA**

AVV. CHIARA TINELLO

AVV. CHIARA GLORIOSO

DOTT. NICOLO' GIANESINI

DOTT. LAURA FASSINA

***Circolare n.8 /2010 del 31 agosto 2010\****

### **PROROGATA AL 31.12.2010 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO**

Il Decreto Legislativo n. 106/2009, contenente il correttivo al D.Lgs. n. 81/2008 sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (si veda la nostra Circolare n. 8/2009), aveva previsto che la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato (art. 28, comma 1 *bis* del D.Lgs. n. 81/2008) fosse compiuta secondo le indicazioni appositamente elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e che il relativo obbligo decorresse dalla data di elaborazione di tali indicazioni "e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dall'1 agosto 2010".

Le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato non sono state elaborate dalla Commissione e pertanto, a partire dallo scorso agosto, sarebbe dovuto decorrere l'obbligo di valutazione del rischio stress lavoro-correlato.

Il Decreto Legge n. 78/2010 del 31 maggio 2010 (contenente la cosiddetta "Manovra") era poi intervenuto su tale previsione normativa stabilendo, ma solo per le amministrazioni pubbliche, che la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato fosse differita al 31 dicembre 2010.

***I testi delle Circolari dello Studio si trovano nel sito [www.casellascudier.it](http://www.casellascudier.it)***

# Studio Legale Casella e Scudier

## Associazione Professionale

**AVV. LUCIA CASELLA**  
*Patrocinante in Cassazione*

**AVV. GIOVANNI SCUDIER**  
*Patrocinante in Cassazione*

**AVV. ROBERTA PACCAGNELLA**

AVV. CHIARA TINELLO

AVV. CHIARA GLORIOSO

DOTT. NICOLO' GIANESINI

DOTT. LAURA FASSINA

Nulla diceva invece il decreto legge con riferimento ai datori di lavoro privati, per i quali pertanto rimaneva in vigore l'obbligo della valutazione a far data dall'1 agosto 2010.

Il Decreto Legge n. 78/2010 è stato convertito in Legge n. 122/2010, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2010 n. 176.

In sede di conversione del decreto, l'art. 28, comma 1 *bis* del D.Lgs. n. 81/2008 è stato modificato ed il termine di decorrenza dell'obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è stato differito per tutti i datori di lavoro, e quindi anche per "i datori di lavoro del settore privato", alla data del 31 dicembre 2010 (art. 8, comma 12 della Legge n. 122/2010).

Pertanto, l'obbligo di attuare la valutazione del rischio stress lavoro-correlato decorre dal 31.12.2010 sia per le pubbliche amministrazioni che per i datori di lavoro privati; naturalmente, da tale data l'obbligo decorre anche in mancanza delle indicazioni della Commissione consultiva permanente.

